

Le ore di lezione in sostituzione, anche se ridotte a 50 minuti per cause di forza maggiore, vanno retribuite per intero.

La retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo è condizionata all'effettiva prestazione, ma, se questa è resa, non è commisurata a 50 minuti per ogni ora di lezione aggiuntiva, se la riduzione della durata delle ore di lezione è stata determinata da motivi estranei alla didattica, e connessi alle esigenze degli studenti pendolari.

Sentenza n. 22-2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

VERBALE DI UDIENZA DEL 12 GENNAIO 2010

Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Giovanni Giampiccolo, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIESC.P.C.

nella causa iscritta al n. 609/2005 R.G.

TRA

[*omissis*], rappr. e dif. dall'avv. [*omissis*];

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Ufficio Scolastico provinciale, in persona del Ministro pro-tempore;

Istituto [*omissis*], in persona del dirigente pro tempore, rappr. e difeso dallo stesso dirigente;

Avente ad oggetto: riduzione ora di insegnamento a 50 minuti; diritto contestato alla retribuzione per intero.

IN FATTO E IN DIRITTO

I ricorrenti chiedono il pagamento del compenso orario su 60 minuti piuttosto che su 50 minuti, per le ore in sostituzione effettuate nell'anno scolastico 2002/2003 presso l'istituto scolastico convenuto; tale Istituto, deducono i ricorrenti, ha ridotto da 60 a 50 minuti le ore di lezione per venire incontro alle esigenze degli studenti pendolari, come da circolare 243 del 22.9.1979.

Si costituisce soltanto l'istituto scolastico convenuto, con memoria del proprio dirigente, nella quale si ammette che i ricorrenti hanno effettuato ore in sostituzione di colleghi assenti su moduli di lezione di 50 minuti; che tutte le ore di lezione sono state ridotte a 50 minuti con riferimento alle cause di forza maggiore previste dalla circolare 243 del 1979 e successive. Sostiene che si tratta di

prestazioni volontarie regolate dall'art. 6 DPR 209 del 1987, che ne commisura il compenso all'effettiva prestazione.

Non si costituisce l'ufficio scolastico provinciale nonostante la regolarità della notifica del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

La domanda dei ricorrenti è fondata. La circolare 243/79, con riferimento alla riduzione dell'orario a 50 minuti nella prima, nell'ultima e eccezionalmente nella penultima ora di lavoro, esclude l'obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione; la circolare 192/80, nel confermare le disposizioni della circolare 243/79, fa salva la possibilità di autorizzare delle ulteriori riduzioni di orario. L'art. 41 del CCNL 4.8.95 comparto scuola, dopo avere stabilito in 18 ore settimanali la durata dell'attività di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, prevede al 40 comma che, "qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione". Con accordo stipulato il 17.9.97 l'Aran e le OO.SS. di categoria hanno fornito un'interpretazione autentica dell'art. 41 del CCNL 4.8.95, stabilendo che "le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate".

Nel caso di specie è pacifico che la riduzione della durata delle ore di lezione è stata determinata da motivi estranei alla didattica, e connessi alle esigenze degli studenti pendolari. La circolare 243/79, dopo avere consentito - nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore - la riduzione dell'orario soltanto nella prima, nell'ultima ed eccezionalmente anche nella penultima ora, dispone che "non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione". La circolare 192/80 è del seguente tenore: "Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare n. 243, prot. 1695/47/VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato, eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare". Secondo l'art. 28 comma 8 del CCNL 2006-2009, "per quanto attiene la riduzione dell'orario dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, **la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980** nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate..."

La disciplina delle modalità di calcolo della retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo (art. 88 comma 4 DPR n. 417/74; art. 70, comma 1, CCNL 4.8.95; art. 76 comma 3 del CCNL 2002 — 2005) non incide sulla problematica in esame: il compenso è condizionato all'effettiva prestazione, ma, se questa è resa, non è commisurata a 50 minuti per ogni ora di lezione aggiuntiva, per i motivi sopra esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione dell'intero orario di lavoro (60 minuti) per le ore di sostituzione effettivamente rese nell'anno scolastico 2002/2003;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00.

Così deciso in Ragusa in 12 gennaio 2010.

Il Giudice del lavoro

Dott. Giovanni Giampiccolo

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010